



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1928**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MARCELLO OMINELLI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA delibera Consob n. 12792 del 2 novembre 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Marcello Ominelli, nato a San Secondo Parmense (PR) il 16 agosto 1973, successivamente cancellato con delibera OCF n. 1503 del 12 novembre 2020;

VISTA la nota del 27 maggio 2020 (prot. n. 25109 del 28 maggio 2020), con cui Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Marcello Ominelli, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note successive del 9 luglio 2020 (prot. n. 30232 di pari data), dell'11 dicembre 2020 (prot. n. 62084 del 14 dicembre 2020), del 22 giugno 2021 (prot. n. 44094 di pari data) e dell'8 luglio 2021 (prot. n. 47673 del 9 luglio 2021), con cui Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del Sig. Marcello Ominelli;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 12 febbraio 2021 (prot. n. 9944 di pari data) e del 17 febbraio 2021 (prot. nn.10952, 10979 e 10982 di pari data) con cui alcuni investitori hanno fornito informazioni concernenti l'operato del consulente;

VISTA la nota del 7 ottobre 2021 (prot. n. 67437 di pari data) con cui anche Banco BPM S.p.A. ha fornito documentazione concernente l'operato del Sig. Marcello Ominelli;

VISTA la nota del 5 novembre 2021 (prot. n. 73988/21), notificata al consulente in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Marcello Ominelli, ai sensi dell'art. 196, comma 2 del TUF, tra l'altro, l'inosservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver:

- acquisito anche temporaneamente la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- svolto attività di promozione, in proprio e a favore di soggetti terzi, di servizi e strumenti finanziari in violazione dell'obbligo di svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto;

RILEVATO che con nota del 3 dicembre 2021 (prot. n. 80968 del 6 dicembre 2021), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note 13 dicembre 2021 (prot. nn. 82060 e 82063 di pari data), ricevute dal consulente in data 5 gennaio 2022, con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 7 gennaio 2022 (prot. n. 1006 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 14 aprile 2022 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 26438/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra descritti addebiti contestati al Sig. Marcello Ominelli e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Marcello Ominelli non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del consulente le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a), b), c) e d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 1 e 4 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 1 e 4 del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per la violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF, che impone ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di svolgere l'attività esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto, nonché in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme della clientela;
- con riguardo alla specificità del caso in esame e alla sua gravità, l'attività contestata al Sig. Marcello Ominelli risulta in radicale contrasto con le regole che presiedono al corretto esercizio della professione di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e configura un *modus operandi* finalizzato ad occultare all'Intermediario mandante la propria irregolare operatività, la quale è risultata in radicale contrasto con l'obbligo di agire esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo ed ha integrato gli estremi di fattispecie acquisitive, quantomeno temporanee. La natura e l'oggetto delle operazioni corrispondentemente compiute, peraltro, è stata volutamente celata ai clienti dal Sig. Marcello Ominelli, i quali sono risultati all'oscuro del tipo di investimenti compiuti dal consulente. Tali condotte, pertanto, integrano plurime violazioni della normativa di settore, ciascuna delle quali autonomamente sanzionabile con il massimo edittale, in considerazione delle modalità con cui le relative fattispecie sono state integrate, che costituiscono circostanze aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti del mercato e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta dal Sig. Marcello Ominelli a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Marcello Ominelli, nato a San Secondo Parmense (PR) il 16 agosto 1973, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d)*, del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti